



Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 25-26 novembre 2010

Ricorsi alla Corte Costituzionale
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo ottobre - novembre 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Andrea Crosilla
Anna D'Ambrosio
Daniela Dragonetti
Silvia Franceschini
Alessandra Gabriele
Rossella Pizzo
Elena Sangion
Camilla Toresini

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo ottobre - novembre 2010

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
91	Legittimità costituzionale	Stato	Regione Siciliana	Finanza regionale	Violazione art. 81, quarto comma, Cost.	40
92	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Ordinamento degli uffici; pubblico impiego	Violazione art. 97 Cost.; art. 3 lett. a) l. cost. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna)	41
93	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Appalti pubblici; tutela della concorrenza; ordinamento civile	Violazione art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. l) Cost.; art. 4 statuto speciale FVG; artt. 56, 57, 70, 81, 91, comma 2, 122, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 9 d.lgs. 163/2006.	42
96	Legittimità costituzionale	Regione Valle d'Aosta	Stato	Finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica; ordinamento degli uffici; artigianato; industria; commercio; turismo; governo del territorio	Violazione art. 2, comma 1, lett. a), b), f), g), p) e q), art. 3, comma 1, lett. a), f) e l), art. 4 commi 1 e 12 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e relative norme di attuazione; artt. 117, comma 2, lett. g), commi 3, 4 e 6, e 119, comma 2, Cost.: art. 10, legge cost. 3/2001; del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione.	45
98	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia Autonoma di Trento	Tutela della salute, ordinamento civile, professioni	Violazione art. 97; 117, comma 3; art. 117 comma 2 lettera l), Cost.	46
99	Legittimità costituzionale	Provincia Autonoma di	Stato	Coordinamento della finanza pubblica;	Violazione artt. 3, 117, comma terzo, e 119, primo comma, Cost.;	46

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
		Bolzano		finanza regionale	Titolo VI, artt. 8, 9, 16, 79, comma 3, e 104, comma 1, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 10 legge cost. 10/2001; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.	
8	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Coordinamento della finanza pubblica	Violazione art. 8, comma 1, nn. 8), 10), 11), 14), 17) e 28), nonché tutte le altre cifre pertinenti ad immobili; art. 9, comma 1, n. 11), nonché tutte le altre cifre pertinenti ad immobili; artt. 16, 66, 67, 68, 79 e 108 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; artt. 3, 6 e 97 della Costituzione.	39
320	Atto di promovimento	Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento	Provincia autonoma di Trento	Istruzione; pubblico impiego	Violazione artt. 3 e 97 Cost.	43

CORTE

COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 91 del 9 agosto 2010 (GU 40/2010)

Materia: finanza regionale

Limiti violati: art. 81, quarto comma, Cost.

Ricorrente/i: Commissariato dello Stato

Oggetto del ricorso: art. 5 del disegno di legge n. 336-338 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto 2010 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria).

Annotazioni:

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento al disegno di legge n. 336 – 338, inserendo l'articolo 5, attinente a misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria.

L'articolo 11 della l. r. 6/2009, modificato dalla norma censurata, prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza, comprese quelle relative alla gestione integrata dei rifiuti.

Le anticipazioni concesse devono essere recuperate sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con decreto del Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali, sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'art. 76 della l. r. 2/2002, o con eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi.

Con la norma censurata, il legislatore dispone che il termine per il rimborso delle anticipazioni già erogate e/o da erogarsi sia determinato in 10 anni, omettendo non solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti, ma anche l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il precetto posto dall'art. 81, quarto comma, Cost.

Il ricorrente ricorda che la Corte ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui si ispira l'art. 81 Cost. (sent. 359/2007) ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare, in esercizi futuri (sent. 141/2010). In merito alla copertura, il Commissariato sottolinea che la Corte già in passato ha affermato che non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione in merito, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggior onere (sent. 30/1959). La mancanza o la esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto della stessa che, nel caso in esame comporta invece un innegabile nuovo, maggiore costo per l'amministrazione regionale

Inoltre il ricorrente osserva che nella sent. 213/2008 la Corte ha ribadito che il principio posto dall'art. 81, 4° comma, Cost. è vincolante anche per le regioni a statuto speciale ed ha specificato che «l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi

futuri, chiarendo altresì che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo». Per questo, poiché l'anticipazione costituisce un nuovo onere a carico del bilancio regionale, la relativa copertura (sent. 59/1983, 13/1987 e 213/2008) va reperita ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione.

In merito alla possibilità di considerare il finanziamento come mera partita di giro, il Commissariato fa presente che la stessa Corte ha puntualizzato che per aversi una partita di giro l'ente regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e per identico ammontare (sent. 54/1983). Tale condizione, invece, non accade nella fattispecie in esame in quanto la restituzione delle somme anticipate in un anno finanziario è dilazionata in numero diverso (dieci) di esercizi rispetto a quello originariamente determinato al momento della concessione dell'anticipazione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 92 del 31 agosto 2010 (GU 41/2010).

Materia: ordinamento degli uffici; pubblico impiego.

Limiti violati: art. 97 Cost.; art. 3 lett. a) l. cost. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: art. 23, c. 1, lett. c) legge regionale Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12).

Annotazioni: la disposizione impugnata, di sostituzione del c. 1 dell'art. 4, l.r. Sardegna 12/1996, determina il contingente organico dell'ufficio della Regione a Bruxelles prevedendo, tra l'altro, che per il reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo – in mancanza di figure professionali interne all'Amministrazione regionale – si possa ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede.

Il ricorrente, richiamando a sostegno delle proprie motivazioni il consolidato orientamento della Corte in materia, ravvisa nella norma impugnata la violazione dei parametri in epigrafe in quanto il buon andamento dell'attività amministrativa è assicurato dal ricorso, in via ordinaria e generale, alla procedura di selezione mediante concorso pubblico (sent. 205/2004) potendosi derogare, dunque, in presenza di peculiari situazioni giustificatrici il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore (sent. 213/2010); pertanto, le eccezioni al canone costituzionale del pubblico concorso andrebbero limitate rigorosamente alle straordinarie esigenze di interesse pubblico (sent. 81/2006), pena il privilegio a favore di determinate categorie di persone (sent. 205/2006).

La disposizione censurata, che aumenta le unità di personale addette all'Ufficio regionale mediante contratti di somministrazione piuttosto che tramite concorso pubblico, si porrebbe in aperto contrasto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati e col parametro statutario evocato, per il quale la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale va esercitata, tra l'altro, in armonia con la Costituzione.

Inoltre, viene evidenziato dal ricorrente come l'eventuale mancanza di figure professionali adeguate in seno all'Amministrazione regionale non solo non si sostanzia in una peculiare od eccezionale circostanza sì da richiedere l'utilizzo del contratto di somministrazione, ma per di più tale stessa mancanza troverebbe fisiologica soluzione proprio nella selezione mediante pubblico concorso.

Peraltro, il ricorrente muove un'ulteriore censura sotto il profilo della mancata specificazione nella disposizione censurata, dei limiti temporali per l'utilizzo del personale reclutato con la suddetta fattispecie contrattuale, introdotta dal d.lgs. 276/2003, in quanto l'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato.

Infine, e a meri fini esemplificativi, a sostegno della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale, il ricorrente richiama l'art. 36 del d.lgs. 165/01 per il quale l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle le pubbliche amministrazioni è consentito per esigenze

temporanee ed eccezionali, confermando con ciò la tendenziale esclusione delle forme di lavoro temporaneo dall'ambito del pubblico impiego.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 93 del 21 settembre 2010 (GU 42/2010)

Materia: Appalti pubblici - Tutela della concorrenza - Ordinamento civile

Limiti violati: Art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. l) Cost.; art. 4 statuto speciale FVG; artt. 56, 57, 70, 81, 91, comma 2, 122, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 9 d.lgs. 163/2006

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 4, comma 28 della legge Regione FVG 12/2010

Annotazioni:

L'art. 4, comma 28, della l.r. 12/2010, che ha inserito l'art. 1-bis alla l. r. 11/2009, ha disposto misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale.

La disciplina introdotta da tale disposizione contrasta, a giudizio del ricorrente, con la disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 in materia di procedure di affidamento dei lavori pubblici, di criteri di aggiudicazione e di anomalie delle offerte, di forme di pubblicità, nonché in tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Conseguentemente, l'art. 4 comma 28 della l.r.12/2010 eccede le competenze legislative attribuite alla Regione FVG dall'art. 4 dello Statuto speciale di cui alla l. cost. 1/1963, e viola la competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost.

Prima di analizzare le singole censure di illegittimità costituzionale mosse all'art. 4, c. 28, della l. r. 12/2010, nel ricorso si procede ad una breve premessa in ordine al riparto della potestà legislativa, fra stato e regioni ad autonomia speciale all'interno del settore degli appalti pubblici, così come delineata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 411/2008; 401/2007; 221/2010).

Al riguardo, viene rilevato preliminarmente come l'art. 4 dello Statuto speciale attribuisca alla Regione FVG la competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale, limitandone, tuttavia, l'esercizio al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, nonché degli obblighi internazionali dello Stato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. 221/2010) è lo stesso Statuto della Regione FVG a contemplare, fra i suddetti limiti all'esercizio della potestà legislativa primaria, il rispetto dei principi di tutela della concorrenza a cui è informato il d.lgs. 163/2006 costituente attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Conseguentemente, la disciplina regionale intervenuta a regolare il settore degli appalti pubblici, avrebbe dovuto conformarsi a quella statale di recepimento della normativa comunitaria confluita nel d.lgs. 163/2006.

Come esplicitato dalla Corte nella richiamata pronuncia, tra i limiti alla competenza legislativa delle Regioni a Statuto speciale «vengono in rilievo, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e, dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. In tale ambito, la

disciplina regionale non può avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale».

Viene ribadito come la Corte (sent. nn. 447/2007; 51/2008; 411/2008) abbia riconosciuto come la tutela della concorrenza - materia espressamente riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nei rapporti con le regioni ad autonomia ordinaria ex art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. - sia di competenza esclusiva del legislatore statale anche nei rapporti con le regioni ad autonomia speciale.

Più in generale, si è ritenuto legittimo l'intervento dello Stato in una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potestà primaria delle Regioni autonome che interferisce in tutto o in parte con una materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., qualora l'intervento sia volto a «garantire standards minimi ed uniformi di tutela ed introdurre limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato» (sent. n. 536/2002).

La materia dei lavori pubblici attribuita dallo Statuto speciale alla potestà legislativa primaria della Regione FVG interferisce inevitabilmente con la materia della tutela della concorrenza, riservata alla potestà esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il fine perseguito dal legislatore statale nell'esercizio della sua potestà esclusiva è quello di assicurare la più ampia partecipazione al mercato di tutti gli operatori economici attraverso l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente idonee a garantire il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

Conseguentemente, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sent. nn. 411/2008; 221/2010), la disciplina delle procedure di gara ed, in particolare, delle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione contenuta nel d.lgs. 163/2006, afferendo alla materia della tutela della concorrenza, è attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che alle Regioni a Statuto speciale è preclusa la facoltà di dettare una disciplina difforme da quella prevista dal legislatore statale nel Codice dei contratti pubblici.

Parimenti, le disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006 concernenti la fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, si sottraggono alla potestà legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale in quanto ricomprese nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, l), Cost., in ragione «dell'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione e di esecuzione dei contratti di appalto» (sent. n. 401/2007).

L'illegittimità costituzionale dell'impugnata disposizione regionale si palesa, secondo il ricorrente, anche sotto il profilo del mancato rispetto delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, costituenti ulteriore limite alla potestà legislativa primaria della Regione FVG ai sensi dello Statuto speciale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 è suscettibile di esser qualificata in termini di normativa fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto rispondente «ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano valutazioni e riflessi finanziari che non tollerano discipline differenziate nel territorio» (sent. nn. 447/2006; 221/2010).

Conseguentemente, la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, in quanto espressione di norme fondamentali di riforme economico-sociali, vincola la potestà legislativa primaria della Regione FVG, precludendone la facoltà di legiferare in senso difforme.

Fatta questa premessa, nel ricorso si procede all'analisi delle singole censure di incostituzionalità.

- 1) L'art. 1-bis, comma 1, della l.r. 11/2009, introdotto dall'art. 4, comma 28 della l.r. 12/2010, dispone che, al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori, di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentino interesse transfrontaliero. Il successivo comma 2 prevede che i lavori di valore pari o inferiore all'importo di 1 milione di euro al netto di IVA e, conseguentemente, privi di interesse transfrontaliero, vengano affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto e' rivolto ad almeno quindici soggetti, ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione, ed il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.

Nel ricorso si eccepisce che tali disposizioni contrastano con gli articoli 56, 57, 70 e 122, commi 6, 7 e 7bis del Codice dei contratti pubblici in tema di procedure di affidamento, eccedendo dalle competenze statutarie e violando la competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l) Cost.

Le procedure di affidamento dei contratti, infatti, siccome finalizzate a garantire la competitività e la libera circolazione degli operatori economici all'interno del mercato comunitario, afferiscono alla materia di «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale.

Inoltre, la disciplina del d.lgs. 163/2006 derogata dalla normativa regionale si configura quale espressione di norme fondamentali di riforme economico-sociali, ovvero come limite alla potestà legislativa primaria della Regione FVG.

- 2) L'art. 1-bis, comma 3, della l.r. 11/2009, prevede che i lavori privi di interesse transnazionale ai sensi del comma 2 siano affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

Tale comma contrasta con gli articoli 81 e 122, comma 9 del Codice dei contratti pubblici in tema di scelta del criterio di aggiudicazione e di anomalie delle offerte.

Se è vero, infatti, che la stazione appaltante possa prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, tale facoltà di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.

La disposizione impugnata, pertanto, eccede dalle competenze statutarie della Regione e viola la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l) Cost. attesa l'afferenza dei criteri di aggiudicazione dei lavori alla materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale e tenuto conto del carattere di «normativa fondamentale di riforme economico-sociale» della disciplina codicistica .

- 3) Il comma 4 dell'art. 1-bis della l.r. 11/2009, nel disporre che «gli affidamenti di lavori privi di interesse transfrontaliero vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale», contrasta con l'art. 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 163/2006 in tema di pubblicità della procedura di affidamento, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l) Cost.

Si palesa illegittima l'introduzione, ad opera di leggi regionali, di forme di pubblicità attenuata degli affidamenti, in ragione dell'afferenza dell'ambito de quo alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

- 4) Il comma 5 dell'art. 1-bis della l.r. 11/2009, nel disporre che «i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità», contrasta con l'art. 91, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ledendo la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l) Cost., in quanto ambito afferente alla materia «tutela della concorrenza» (sent. 411/2008).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 96 del 28 settembre 2010 (GU 45/2010)

Materia: finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica; ordinamento degli uffici; artigianato; industria; commercio; turismo; governo del territorio.

Limiti violati: art. 2, comma 1, lett. a), b), f), g), p) e q), art. 3, comma 1, lett. a), f) e l), art. 4 commi 1 e 12 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e relative norme di attuazione; artt. 117, comma 2, lett. g), commi 3, 4 e 6, e 119, comma 2, Cost.: art. 10, legge cost. 3/2001; violazione del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta.

Oggetto del ricorso: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 5, comma 5, art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, e 20, primo periodo, art. 9, commi 2-bis, 4 e 28, art. 14, commi 24-bis e 32, art. 49, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies.

Annotazioni:

I - La regione Valle d'Aosta ha impugnato varie disposizioni del d. l. 78/2010, *in primis* il comma 5, dell'art. 5 che ha disposto il divieto di corresponsione di indennità in favore dei titolari di cariche elettive per le prestazioni svolte su incarico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, permettendo il solo rimborso delle spese sostenute in occasione dell'espletamento dell'incarico loro conferito. La Regione ricorrente sostiene che la norma è illegittima in quanto lesiva delle attribuzioni statutarie e costituzionali relativamente all'autonomia finanziaria di spesa della Regione.

Risulterebbe violato l'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto speciale (l. cost. n. 4/1948), che riconosce alla Valle d'Aosta la potestà di legiferare in materia di «finanze regionali», al fine di adattare la normativa statale alle «condizioni regionali», nell'ambito dei principi di coordinamento individuati con legge dello Stato alla luce dei novellati artt. 117, comma 3, e 119, comma 2. Nella fattispecie lo Stato non avrebbe arrestato la propria competenza all'adozione di disposizioni di principio, ma avrebbe imposto una misura di contenimento della spesa pubblica estremamente dettagliata che finirebbe per privare la Regione sia del potere di svolgere qualsivoglia valutazione in ordine all'*an* e al *quomodo* di una eventuale corresponsione di indennità ai titolari delle cariche elettive indicati dalla norma, sia di adattare la previsione statale alle condizioni regionali.

Risultano pertanto violati sia lo Statuto, atteso che la norma impugnata non lascia alla ricorrente alcuna possibilità di desumere i principi cui ispirare o adeguare la propria produzione legislativa in materia, sia il combinato disposto degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., resi applicabili alla Valle d'Aosta, come noto, in virtù della clausola di cui all'art. 10, legge cost. 3/2001. Tali ultime disposizioni costituzionali impongono, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, che la competenza dello Stato si limiti unicamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica,

risultando illegittime le norme statali, quali quella oggetto di sindacato, che superano indebitamente tale soglia. La legge dello Stato, infatti, può legittimamente stabilire soltanto un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa» (sent. n. 36 del 2004), ma non può legittimamente spingersi, come nella fattispecie, a determinare la singola voce di spesa destinataria della misura di contenimento.

Richiama a tal fine la sent. 159/2008, con la quale la Corte ha annullato alcune norme della legge finanziaria per il 2007 che imponevano alle regioni e alle province autonome l'adeguamento ai principi, puntualmente indicati, relativi alla disciplina dei compensi degli amministratori delle società partecipate e al numero massimo dei componenti i consigli di amministrazione di dette società. Esse sono state dichiarate illegittime in ragione del fatto che le stesse si risolvevano nella imposizione di misure dettagliate o autoapplicative, tali da non consentire di adeguare in alcun modo la produzione legislativa regionale a quella statale.

II - La Regione ha impugnato anche i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6 del d. l. 78/2010, come convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, per violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a); 2, comma 1, lett. b); 3, comma 1, lett. f); 3, comma 1, lett. l) e 4 dello Statuto della Valle d'Aosta nonché dell'art. 10, legge cost. 3/2001, e per vizio di irragionevolezza. Tutte le disposizioni impugunate pongono norme accomunate da un'analogia *ratio* di intervento, ovvero la «riduzione dei costi degli apparati amministrativi», tramite riduzione o divieto di corresponsione di indennità varie, riduzione del numero dei componenti organi collegiali, riduzione delle spese per pubblicità, rappresentanza, missioni e spostamenti vari, formazione del personale, divieto di aumento di capitale e simili per le società partecipate. Tutte le disposizioni menzionate sarebbero lesive di competenze attribuite da norme di rango costituzionale alla Regione ricorrente.

Venendo ad incidere nella disciplina degli uffici e degli enti pubblici e del relativo stato economico e giuridico del personale, nonché nell'ambito finanziario, tutte le disposizioni dell'art. 6 impugunate sarebbero in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto speciale valdostano relativa alla materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». Le norme statali non appaiono, infatti, giustificate da esigenze di tutela degli «interessi nazionali», né tese a porre «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», o qualificabili quali «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale possono costituire un limite allo svolgimento della potestà legislativa regionale valdostana. Se poi si ritenessero applicabili anche all'Azienda sanitaria valdostana, le norme impugunate sarebbero altresì lesive della competenza legislativa regionale in materia di «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione dei servizi sanitari) di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) dello Statuto speciale, nonché all'art. 117, quarto comma, Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. 3/2001. In tale ambito materiale, infatti, l'art. 117 Cost., a seguito della riforma del Titolo V Cost., delinea forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite dallo Statuto, giacché la sanità - come ribadito dalla Corte nella sent. 328/2006 - risulta ora ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della «tutela della salute» (art. 117, terzo comma), che deve essere intesa come «assai più ampia della precedente materia assistenza sanitaria ed ospedaliera» contemplata nell'originario art. 117, primo comma (sent. 181/2006 e sent. 270/2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale» (come già aveva rilevato nella sent. 510/2002). Ne deriva, pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. 3/2001, che la particolare forma di autonomia, riconosciuta dal novellato art. 117 Cost. alle regioni ad autonomia

ordinaria in materia di tutela della salute ed organizzazione sanitaria, deve applicarsi anche alla Valle d'Aosta in quanto più ampia rispetto a quella prevista dallo Statuto speciale.

Inoltre, la normativa statale menzionata finisce per incidere anche sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti, violando pertanto anche l'art. 4 dello Statuto speciale, ai sensi del quale «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso.

In aggiunta, le norme impugnate sarebbero lesive anche dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dall'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto speciale e dagli artt. 117, comma 3, Cost. e 119, comma 2, Cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. 3/2001. Poiché le disposizioni censurate stabiliscono specifiche misure di riduzione della spesa, il loro carattere illegittimo non verrebbe meno neppure ove si tentasse di accreditarne il carattere vincolante per la Regione ricorrente quali «principi di coordinamento della finanza pubblica», adottati dallo Stato in applicazione dell'art. 119, comma 2, Cost., in quanto norme di dettaglio e non di principio, intervenendo sulle singole voci di spesa con dettati puntuali e non limitandosi a definire un tetto massimo di spesa complessiva per gli enti destinatari della norma. L'applicazione agli enti pubblici e alle società regionali di tali norme, che impongono misure puntuali di riduzione della spesa determinerebbero, inoltre, la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto in base al quale la Regione gode di potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

Si lamenta, infine, la violazione della competenza legislativa regionale in materia di autonomia finanziaria anche comunale, la quale spetta alla Valle d'Aosta ai sensi del citato comma 1, lett. f), dell'art. 3 dello Statuto speciale: competenza riconosciuta dalla Corte nella sent. 47/2004 e ribadita nella sent. 95/2007.

Afferma la Regione ricorrente che la incostituzionalità delle menzionate norme non può ritenersi esclusa per effetto della previsione contenuta nel primo periodo del comma 20 dello stesso art. 6 dell'atto normativo impugnato, ai sensi del quale «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». La disposizione appare infatti in conferente con quanto disposto dalle norme impugnate che, come detto, sarebbero invece connotate da un elevato grado di dettaglio e specificità, che impedisce di configurarle quali disposizioni di principio.

La illegittimità del comma 12 viene poi fatta valere anche per vizio di irragionevolezza. La norma, nel prevedere l'inapplicabilità degli artt. 15, l. 836/1973 e 8, l. 417/1978 al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, impedisce l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti per spostamenti di servizio. Tuttavia è ragionevole ritenere che l'utilizzo di vetture proprie sia idoneo a produrre, almeno a lungo termine, una riduzione della spesa pubblica e non certo un aggravio della stessa, soprattutto tenuto conto delle caratteristiche morfologiche della Regione valdostana, è senz'altro più conveniente per l'amministrazione corrispondere un'indennità chilometrica piuttosto che pagare un taxi o un mezzo di trasporto ad esso analogo, specialmente nei casi in cui il dipendente deve raggiungere sedi amministrative dislocate sul territorio e non servite o mal servite da mezzi pubblici.

III - La Regione ha impugnato anche l'articolo 9, comma 2-bis, e il combinato disposto degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del medesimo decreto-legge per violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, dello Statuto e dell'art. 10, l. cost. 3/2001.

Le disposizioni pongono limiti alle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale nonché alla spesa per il personale non di ruolo assunto con forme contrattuali flessibili: in tale

ultimo caso è prevista la deroga per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e relativi enti «a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa», fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Infine, il legislatore statale ha stabilito che per l'attuazione dei «processi assunzionali la regione è tenuta ad attingere prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato».

Tali disposizioni si pongono, ad avviso della ricorrente, in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a) e con l'art. 4, comma 1, dello Statuto speciale che garantisce alla Regione competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, nonché con l'art. 10, legge cost. 3/2001 che ha fatto venir meno il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Nella medesima materia, poi, in forza del c.d. parallelismo posto dall'art. 4 dello Statuto regionale, la Valle d'Aosta esercita le rispettive funzioni amministrative.

La normativa statale imporrebbe infatti dei pervasivi e rigidi vincoli al potere di gestione dei rapporti contrattuali relativi al personale amministrativo valdostano, tanto che la Regione e gli enti pubblici regionali, per effetto delle norme impugnate, non potrebbero più autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale, né - per la parte eccedente il puntuale limite fissato con legge statale - assumere nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere dovendo, altrimenti, rideterminarne, in senso peggiorativo, il relativo trattamento economico. Né la deroga per le regioni speciali sarebbe esente da censure, in quanto porrebbe comunque un vincolo puntuale laddove consente la proroga dei soli contratti a tempo determinato, imponendo così la scelta di uno specifico modello contrattuale. Medesime considerazioni valgono per la disposizione statale che impone di procedere a nuove assunzioni attingendo prioritariamente a personale a tempo determinato, imponendo l'obbligo di motivazione per il caso di assunzioni con contratto di diverso tipo. La Corte si è peraltro già pronunciata su questioni analoghe (sent. 95/2008) dichiarandone l'illegittimità costituzionale.

La Regione chiede inoltre che, in subordine, qualora la Corte dovesse erroneamente ritenere l'intervento del legislatore statale ammissibile se volto alla fissazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, essa ne dichiari ugualmente l'illegittimità costituzionale, sotto due profili: A) sulla natura dei vincoli apposti dal legislatore statale all'autonomia finanziaria di spesa della Regione, per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto nonché degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., resi applicabili *ex art.* 10, l. cost. 3/2001, in quanto la legislazione statale deve arrestarsi alla individuazione dei principi generali, mentre le disposizioni censurate si risolvono nella imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale (cita Corte cost., sentt. 26/2010, 237/2009, 181/2006 in merito alla questione norme di dettaglio/norme di principio); in aggiunta, irragionevolezza intrinseca del limite del 50 per cento, che è stato indifferentemente stabilito per tutte le regioni senza tenere nella dovuta considerazione il diverso grado di efficienza di ciascun Ente territoriale relativamente alla gestione del personale ed alla allocazione delle relative risorse. B) sulla natura dei vincoli apposti dal legislatore statale all'autonomia finanziaria di entrata della Regione, per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f) e art. 12 dello Statuto speciale, nonché degli artt., 119, comma 2, Cost. e 10, l. cost. 3/2001. Il legislatore statale, in estrema sintesi, ben al di là della sua competenza in materia di fissazione di norme di principio nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, ha seccamente imposto alla Regione valdostana l'istituzione di risorse aggiuntive, ne ha fissato le modalità di reperimento, nonché individuato

la relativa destinazione - così violando qualsivoglia garanzia afferente all'autonomia finanziaria di entrata della ricorrente.

Sarebbe altresì invasiva dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale – per i medesimi profili sopra esposti - la previsione che l'art. 9, comma 28, si applica, altresì, agli enti del Servizio sanitario nazionale (Snn).

Infine, dell'art. 9 viene impugnato anche il comma 4, per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, e 119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 3/2001, nonché degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente potestà legislativa regionale primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), 3 comma 1, lett. f) (che attribuisce alla Regione la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali»), e 4 (che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative sulle materie nelle quali la stessa Regione è titolare di potestà legislativa) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione.

La disposizione prevede infatti un limite puntuale, del 3,2 per cento, degli aumenti retributivi per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni: tale limite andrebbe applicato anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, determinando l'inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. Ove la disposizione fosse ritenuta applicabile anche alle regioni speciali, essa costituirebbe un'indebita compressione dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria della Regione, in violazione dello Statuto speciale e delle norme costituzionali applicabili alla Regione in virtù dell'art. 10 della legge cost. 3/2001, per il motivo che la norma in questione non è qualificabile come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, venendo invece ad incidere su una singola e puntuale voce di spesa della Regione (analogamente, sentt. 417/2005, 88/2006, 36/2004).

La norma statale impugnata, impedendo alla Regione non solo di compiere una scelta tra i diversi possibili strumenti volti al perseguimento del contenimento della spesa per il personale, ma anche di selezionare le modalità attraverso le quali distribuire i possibili aumenti retributivi tra le diverse strutture organizzative e le diverse figure professionali si muove, pertanto, in direzione opposta rispetto a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale. In aggiunta, la norma statale impugnata produce dunque un puntuale effetto abrogativo sulle clausole contrattuali già in essere che abbiano disposto aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, con ciò palesando la natura dettagliata ed autoapplicativa della previsione in esame.

Quanto alla violazione della competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», la previsione contenuta nella norma statale impugnata, qualora ritenuta applicabile a tutti gli enti del comparto unico valdostano, sarebbe lesiva anche della menzionata competenza regionale, ancor più alla luce della recente l. r. 22/2010 che istituisce un unico comparto di contrattazione per la regione valdostana e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e le loro forme associative.

Inoltre, l'art. 9, comma 4 deve considerarsi costituzionalmente illegittimo anche in riferimento alla potestà regionale di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Alla stregua di tale norma statutaria, il legislatore statale non può vincolare la spesa per il

personale delle amministrazioni locali valdostane attraverso una disciplina di dettaglio ed auto-applicativa, come fa invece la disposizione censurata, ma deve limitarsi alla fissazione di una disciplina di principio.

Infine, la disposizione lede l'attribuzione alla Regione delle funzioni amministrative sulle materie nelle quali la stessa Regione è titolare di potestà legislativa. Il limite imposto dalla disposizione statale censurata agli aumenti retributivi disposti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, qualora applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, comporterebbe una illegittima menomazione anche delle competenze amministrative regionali, dal momento che la determinazione dello stato economico del personale regionale e degli altri enti rientranti nel comparto unico valdostano incide su un aspetto determinante della contrattazione relativa alle risorse umane attraverso cui l'Ente regionale esercita le proprie funzioni amministrative.

IV - La ricorrente ha impugnato anche l'art. 14, c. 32, del medesimo decreto-legge il quale dispone divieti e obblighi in tema di costituzione, liquidazione e partecipazione a società nei confronti dei comuni, in relazione al numero di abitanti.

Tale disposizione violerebbe, in primo luogo, l'art. 2, c. 1, lett. b) dello Statuto speciale, che attribuisce alla regione la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali», limitando l'iniziativa economica e la capacità di agire e condizionando le modalità organizzative con cui gli enti locali erogano i servizi. In secondo luogo, la ricorrente ravvisa la violazione del combinato disposto degli artt. 117, c. 2, lett. g) e 117, c. 4 Cost. in quanto la mancata riserva statale della materia «ordinamento e organizzazione amministrativi degli enti substatali» – a fronte, soltanto, della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato» prevista all'art. 117, c. 2, lett. g) Cost. – farebbe ricadere la stessa nella competenza residuale delle regioni prevista all'art. 117, c. 4 Cost. Tali parametri costituzionali sono citati, dunque, dalla ricorrente in forza del citato art. 10 l. cost. 3/2001.

Inoltre, la regione ritiene che la disposizione impugnata leda l'art. 3, c. 1 lett. f) dello Statuto per il quale la regione emana, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, norme di integrazione ed attuazione in materia di «finanze comunali», nell'ambito della quale va ricondotta la fattispecie relativa al potere dei comuni in materia societaria. Ad avviso della regione ricorrente, infatti, lo Stato è andato ben oltre l'individuazione dei principi in materia mirando a regolare lo svolgimento dell'azione amministrativa comunale.

La previsione, poi, dell'emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della disposizione e l'individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal suo ambito d'applicazione, appare alla ricorrente illegittima la quale ritiene lo Stato sprovvisto della potestà regolamentare in tema in virtù del combinato disposto dell'art. 117, c. 6 Cost e dell'art. 10 l. cost. 3/2001, evocati a fondamento della competenza regolamentare della regione in tutte le materie non riservate allo stato.

Anche qualora la disciplina venisse ascritta alla competenza esclusiva statale nelle materie di ordinamento civile e di tutela della concorrenza – riferendosi criticamente all'orientamento espresso dalla Corte nella sent. 326/2008 in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ma su una fattispecie estremamente diversa da quella oggetto della censura – sarebbe comunque leso il principio di leale collaborazione il quale imporrebbe dei meccanismi di coordinamento e di accordo tra i livelli di governo statale e regionale per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, incidendo su ambiti materiali riferibili alla competenza regionale,

A tale proposito la regione richiama la costante giurisprudenza della Corte in tema di principio leale collaborazione, ed in particolare la sent. 76/2009 in materia di turismo, nella quale viene affermata la necessità dello strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni quando si tratta di predisporre discipline statali uniformi che incidono significativamente sulle competenze regionali.

V - La Regione ha ritenuto censurabile anche l'art. 49, comma 4-ter, lesivo dell'art. 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 3/2001, nonché degli artt. 2, comma 1, lettere g), p) e q), e 3, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, del principio costituzionale di leale collaborazione.

La disposizione impugnata dispone che il comma 4-bis del medesimo art. 49, relativo alla disciplina sulla «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), «attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma». Tale previsione, che riconduce tale disciplina alla legislazione esclusiva dello Stato prevede anche, infatti, che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia"», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia», e che tale nuova disciplina sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale».

La disposizione statale censurata, qualora ritenuta applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, sarebbe incostituzionale per violazione dei summenzionati parametri. Infatti, anche se l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante ed è priva quindi di contenuto lesivo per la Regione ricorrente (cfr., *ex multis*, sentt. 414/2004 e 1/2008) la Regione ricorrente ritiene opportuno precisare che la disposizione statale effettua un'erronea individuazione dell'ambito materiale cui ascrivere la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività. Quest'ultima, infatti, non attiene alla «tutela della concorrenza», in quanto non mira a tutelare la concorrenza del mercato, bensì ad alleggerire gli oneri amministrativi ricadenti sul privato per l'avvio di talune attività di rilievo imprenditoriale, commerciale o artigianale, nell'ottica di agevolare l'esercizio di tali attività nonché di semplificare le funzioni amministrative di controllo ad esse relative. Nemmeno però costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: infatti, come più volte osservato dalla Corte, la determinazione dei livelli essenziali non costituisce una «materia» in senso stretto, ma una «competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti» (sent. 282/2002). Tale competenza presuppone dunque l'individuazione di prestazioni garantite come contenuto essenziale di diritti e non può essere invocata in relazione a norme statali volte ad altri fini, quali, ad esempio, «l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio di enti preposti all'erogazione delle prestazioni» (*ex plurimis*, sentt. 371/2008 e 207/2010).

Ad avviso della regione ricorrente, la disciplina introdotta dall'art. 49, comma 4-bis coinvolge una pluralità di materie, in relazione al settore sul quale incidono i relativi procedimenti amministrativi ed in considerazione dei diversi interessi che possono risulterne coinvolti, con prevalenza però delle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tutte spettanti alla competenza residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. e dunque anche alla competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta in virtù della clausola di cui

all'art. 10 della legge cost. 3/2001. Inoltre, la disciplina coinvolgerebbe ambiti materiali che ricadono nella competenza legislativa primaria attribuita alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2, comma 1, lettere p) e q) dello Statuto speciale, e che consistono, rispettivamente, nelle materie «artigianato» ed «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» ed, eventualmente, lett. g) «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» (qualora si ritenesse, poi, che la disciplina recata dalla norma impugnata si estenda, altresì, ad aspetti riconducibili alla pianificazione territoriale), nonché nella competenza della Regione ad emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia «industria e commercio», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del medesimo Statuto.

Ciò premesso, la previsione impugnata in base alla quale la disciplina sulla Scia sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale», deve ritenersi lesiva delle competenze legislative attribuite dalle succitate norme costituzionali alla Regione Valle d'Aosta. La norma statale censurata si pone in contrasto insanabile con le garanzie costituzionali concernenti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni ed in particolare con l'autonomia legislativa della Regione ricorrente e si pone altresì in palese contrasto con l'assetto delle competenze legislative attribuite alla Regione Valle d'Aosta dal nuovo art. 117 Cost., ai sensi dell'art. 10, della l. cost. 3/2001, nonché dallo Statuto speciale.

Anche laddove il legislatore statale intendesse disciplinare e regolare l'esercizio delle funzioni amministrative che attengono alla conformazione dell'attività dei privati in ambito imprenditoriale, commerciale o artigianale, al fine di assicurare esigenze di uniformità, non potrebbe comunque disporre legittimamente l'abrogazione delle vigenti discipline settoriali della Regione Valle d'Aosta, procedendo alla sostituzione di esse con la nuova disciplina statale, ma dovrebbe casomai prevedere un obbligo di adeguamento da parte della Regione, che sarebbe chiamata ad intervenire comunque con fonti regionali, attraverso un rinnovato esercizio della potestà legislativa ad essa attribuita: in tale ultima ipotesi, peraltro, stante la significativa incidenza della disciplina statale su ambiti materiali spettanti alla competenza esclusiva o concorrente regionale, dovrebbe essere assicurato il coinvolgimento della Regione stessa nella decisione del legislatore statale, attraverso meccanismi di raccordo o concertazione reputati idonei al sostanziale rispetto del principio di leale collaborazione.

Infatti, sulla base di tale ultima argomentazione, qualora la Corte ritenesse che la disciplina statale censurata sia riconducibile alla competenza trasversale dello Stato, la regione ricorrente richiede in via subordinata di dichiararne l'incostituzionalità per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. (cfr., tra le altre, sentt. 213/2006; 240/2007; 78/2010).

V.1 - La Regione, infine, ha impugnato l'art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies per violazione dell'art. 117 Cost., commi 4 e 6, in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 3/2001, nonché degli artt. 2, comma 1, lettere g), p) e q), e 3, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, del principio di leale collaborazione.

Le disposizioni censurate introducono infatti una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, attraverso il ricorso allo strumento della delegificazione, autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 400/1988. Il comma 4 quater individua i principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della l. 59/1997. Il comma 4-quinquies, prevede poi che tali regolamenti sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ed entrano in vigore il

quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché che con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

Ad avviso della Regione ricorrente i commi 4-quater e 4-quinquies, nel disciplinare la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese al fine di promuovere la loro competitività e lo sviluppo del sistema produttivo, incidono prevalentemente in ambiti materiali spettanti alla competenza esclusiva o concorrente della Regione Valle d'Aosta, quali le attività industriali, commerciali e artigianali spettanti alla competenza residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. e dunque anche alla competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta in virtù della clausola di cui all'art. 10 della l. cost. 3/2001. Inoltre, la disciplina delle attività amministrative relative all'attività delle piccole e medie imprese coinvolge le materie «artigianato» ed «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» attribuite alla competenza piena della Regione Valle d'Aosta dall'art. 2, comma 1, lettere p) e q) dello Statuto speciale, nonché la materia «industria e commercio», attribuita dall'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo statuto alla competenza della Regione di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica.

Parimenti coinvolto sarebbe l'ambito materiale tutelato dall'art. 2, comma 1, lett. g) dello Statuto speciale, relativo a «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» - nell'ipotesi in cui si ritenesse che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme impugnate anche aspetti relativi alla pianificazione territoriale.

La disciplina statale introdotta dall'art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies, non può infatti ascriversi, nella sua totalità, ad una competenza esclusiva dello Stato, dal momento che essa insiste in modo prevalente su ambiti di legislazione regionale, di natura esclusiva o concorrente. Pertanto, il rinvio ad un regolamento governativo si pone in violazione dell'art. 117, comma 6, Cost., in base al quale la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, fatta salva la possibilità di delega alle Regioni.

Parimenti deve ritenersi illegittima la previsione in base alla quale, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4-quater, «sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti», laddove ritenuta applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, determini una lesione delle competenze legislative e regolamentari attribuite alla medesima Regione. I regolamenti governativi di delegificazione, infatti, non possono intervenire in materie spettanti alla competenza esclusiva o concorrente della Regione Valle d'Aosta, tra le quali devono annoverarsi anche quelle concernenti, in generale, le attività produttive sopra richiamate. L'effetto abrogativo connesso all'entrata in vigore dei regolamenti adottati dal Governo ai sensi dell'art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies, determina un'indebita intromissione della legge statale nell'ordinamento della Regione Valle d'Aosta.

Conseguentemente, le norme censurate devono ritenersi costituzionalmente illegittime anzitutto per violazione dell'art. 117, commi 4 e 6, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 3/201, nonché dell'art. 2, comma 1, lettere g), p), q), e 3, comma 1, lett. a), dello Statuto della Valle d'Aosta.

In subordine, qualora si volesse rintracciare il fondamento dell'intervento legislativo statale censurato nell'esigenza di soddisfare esigenze unitarie che devono necessariamente essere sottoposte ad una regolazione uniforme, la Regione chiede di dichiarare l'illegittimità delle disposizioni impugnate sulla base della lesione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., giacché le disposizioni censurate non prevedono alcun meccanismo di raccordo e di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali, e segnatamente con la

Regione Valle d'Aosta. In assenza di tali meccanismi di concertazione e raccordo, infatti, la previsione statale relativa al citato istituto della delegificazione, in grado di determinare l'abrogazione delle norme regolatrici della materia adottate dalla Regione Valle d'Aosta nell'esercizio delle proprie competenze normative, costituzionalmente garantite, nel settore dello sviluppo economico e competitività delle piccole e medie imprese, appare del tutto sproporzionata rispetto alla finalità perseguita per violazione del principio di leale collaborazione e dunque costituzionalmente illegittima.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 98/2010 del 4 ottobre 2010 (G.U. 46/2010)

Materia: tutela della salute, ordinamento civile, professioni

Limiti violati: art. 97; 117, comma 3; art. 117 comma 2 lettera l), Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 28, comma 3, 44 comma 10, e 48 della legge provinciale di Trento 23 luglio 2010, n. 16, pubblicata nel BUR n. 30 del 27 luglio 2010 della Provincia autonoma di Trento, recante norme in materia di «Tutela della salute nella provincia di Trento»

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 28 della legge provinciale nella parte in cui, nel disciplinare le funzioni del direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, prevede tra l'altro che alcuni incarichi pubblici dirigenziali (direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore per l'integrazione socio sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali, nominati dal direttore generale) cessino in ogni caso novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale.

Ad avviso del ricorrente, l'automatica decadenza di incarichi dirigenziali di natura tecnica che non si pongono in diretta collaborazione con l'organo politico sarebbe in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze 103/2007 e 104/2007, infatti, la legittimità del cd. *spoil system* è circoscritta ai casi di rapporto istituzionale diretto ed immediato tra l'organo politico ed il dirigente apicale. Non ricorrendo, nella norma oggetto di impugnazione, alcun rapporto diretto fra organo politico e organi di vertice dell'apparato burocratico, la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali nominati dal direttore generale potrebbe avvenire solo a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai dirigenti e con la garanzia del giusto procedimento, con conseguente illegittimità costituzionale della attuale, diversa previsione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato inoltre l'art. 44, comma 10 della legge provinciale citata nella parte in cui prevede che il regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'accesso al rapporto di pubblico impiego presso l'azienda sanitaria del personale amministrativo sia adottato dalla Giunta provinciale *“in conformità alla legge sul personale della Provincia”*.

La norma eccederebbe le competenze provinciali e contrasterebbe con i principi fondamentali riguardanti la tutela della salute attribuiti alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma 3; nelle materie di legislazione concorrente, infatti, la potestà legislativa delle Regioni trova comunque un limite nella determinazione dei “principi fondamentali”, riservati alla legislazione nazionale.

Al riguardo, ritiene il ricorrente che nella materia «disciplina della salute» debba rientrare anche la disciplina del reclutamento del personale, poiché la garanzia della adeguata qualificazione tecnica degli addetti al servizio sanitario costituisce un necessario presidio della salute di coloro che si rivolgono al servizio stesso. La disposizione impugnata, pertanto,

omettendo qualsiasi richiamo alla legislazione statale in materia, contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina l'accesso alle qualifiche del personale del Servizio sanitario nazionale e con i DD.PP.RR. n. 220/2001 e nn. 483 e 484 del 2007 (concernenti, rispettivamente, la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del medesimo Servizio ed il regolamento per l'accesso agli incarichi dirigenziali apicali).

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 48 della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che la Giunta, per valorizzare a sicurezza e a qualità delle prestazioni sanitarie, determini: a) i criteri per l'ammissione di medici e di veterinari negli elenchi -appositamente istituiti d'intesa con gli ordini professionali - degli iscritti che praticano le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia e medicina antroposofica); b) i criteri per il riconoscimento dell'attività svolta prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

Ritiene il ricorrente che la disposizione in esame sia costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), nonché per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Sotto il primo profilo, assume il ricorrente che gli elenchi dei medici e veterinari che praticano le medicine complementari rientrano nell'ambito dell'ordinamento civile, dal momento che l'inclusione del professionista in tali elenchi appare finalizzata a determinare le condizioni di validità del contratto d'opera da questo stipulato con il cliente, traducendosi in una forma di disciplina di tali contratti.

Sotto il secondo profilo, la norma eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla provincia in materia di «professioni» e di «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che la legge provinciale prevede l'istituzione di particolari sezioni degli albi dei medici e odontoiatri, così regolando tali albi ed interferendo con la materia della qualificazione tecnica degli esercenti le professioni sanitarie, in contrasto con l'attribuzione statale della determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività mediche nonché con l'individuazione dei criteri per l'iscrizione agli albi professionali, demandato agli ordini professionali.

La medesima norma contrasterebbe altresì con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella materia concorrente delle professioni (sentenze nn. 138 e 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006), secondo cui la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio di ordine generale per cui è riservata allo Stato - per il suo carattere necessariamente unitario - l'individuazione delle figure professionali e secondo cui la «istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 99 del 5 ottobre 2010 (GU 46/2010)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; finanza regionale

Limiti violati: artt. 3, 117, comma terzo, e 119, primo comma, Cost.; Titolo VI, artt. 8, 9, 16, 79, comma 3, e 104, comma 1, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 10 legge cost. 10/2001; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Ricorrente/i: Provincia Autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

Annotazioni:

La ricorrente sostiene l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, l. 122/2010, ove è previsto che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

La disposizione in oggetto, che si riferisce anche alla Provincia di Bolzano, lederebbe sia l'autonomia finanziaria provinciale, delineata dal Titolo VI dello Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione (d.lgs. 266/1992 e d.lgs. 268/1992), sia l'autonomia di spesa, garantita dall'art. 119, primo comma, Cost.

Relativamente alla garanzia statutaria dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina impugnata si pone, innanzitutto, in contrasto con l'art. 104, primo comma, dello Statuto speciale, che esclude la possibilità di modifiche unilaterali del quadro statutario concernente l'autonomia finanziaria provinciale ad opera del legislatore statale. Inoltre la ricorrente ricorda che le Province autonome di Trento e Bolzano, seguendo la procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello Statuto, hanno trovato un'intesa con lo Stato in merito alla modifica del Titolo VI dello Statuto speciale, definendo un nuovo sistema di relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome.

In particolare, il nuovo art. 79, comma 3, dello Statuto dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano sono obbligate a concordare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze soltanto i saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo e gli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Nel rispetto di tali obiettivi, spetta, invece, alle Province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, nonché ai propri enti e organismi strumentali.

Alle stesse conclusioni si giunge anche dalla lettura delle previsioni costituzionali in materia, quali l'art. 119 Cost., ove è statuita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la conseguenza che le stesse

sono libere «nello scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre» (sent. 159/2008), purché nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica e l'art. 117, comma terzo, Cost., che riserva alla legislazione statale la determinazione dei soli principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, e attribuisce alla legislazione delle regioni e Province autonome la determinazione delle singole posizioni e voci di spesa. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (sent. 390/2004).

La Corte ha inoltre statuito che le disposizioni che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.» (sentt. 417/2005, 297/2009, 120/2008, 169/2007).

In merito ai vincoli alle politiche di bilancio, che lo Stato può porre esclusivamente con riguardo alla spesa corrente, mediante «disciplina di principio» e «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari», la medesima sentenza n. 417/2005 chiarisce che la legge statale può stabilire solo un "limite complessivo", che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Il comma 5, a giudizio della ricorrente, non si limita soltanto a fissare obiettivi generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabilisce vincoli precisi e dettagliati in merito ad una singola voce di spesa. La disposizione in parola non può essere, quindi, considerata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma comporta un'ingerenza nell'autonomia della ricorrente quanto alla gestione della sua spesa, autonomia garantita dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli artt. 119 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6 è lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia di cui al Titolo VI dello Statuto speciale ed all'art. 119 della Costituzione nella parte in cui qualifica disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica prescrizioni che per il loro livello di estremo dettaglio non rivestono il carattere di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo della spesa corrente, ma sono idonee a incidere su singole voci e posizioni di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifiche modalità di contenimento della spesa medesima, disciplinati nei commi 3 (riduzione nella misura fissa del 10% rispetto alla data di riferimento del 30 aprile 2010 degli importi da corrispondere ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo, a titolo di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate); 7 (divieto di aumento della spesa annua per consulenze oltre la misura fissa del 20% rispetto all'anno 2009); 8 (divieto di aumento della spesa annua per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza oltre la misura fissa del 20% rispetto all'anno 2009); 9 (divieto assoluto di sponsorizzazione); 12 (divieto di aumento delle spese per missioni anche all'estero oltre la misura fissa del 50% rispetto all'anno 2009); 13 (divieto di aumento delle spese per attività di formazione oltre la misura fissa del 50% rispetto all'anno 2009), 14 (divieto di aumento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi oltre la misura fissa del 80% rispetto al 2009)

e 19 (divieto di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali).

Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6 a giudizio del ricorrente è inoltre lesivo dell'autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali (ed in particolare modo il Servizio sanitario provinciale) e le società pubbliche, che fanno capo all'ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, i quali sono, pertanto, destinatari diretti delle norme di contenimento della spesa pubblica, contenute nei commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19, e nelle seguenti disposizioni:

a) il comma 5 prevede che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli;

b) Il comma 6 prevede che nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento;

c) a norma del comma 11 le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.

Le disposizioni in oggetto, a giudizio della ricorrente, si pongono in contrasto con le norme del Titolo VI dello Statuto speciale secondo le quali, fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Inoltre anche il d.lgs. 268/1992 (che contiene norme di attuazione dello Statuto speciale) dispone all'art. 16 che spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.

In riferimento alla spesa per il settore sanitario, la ricorrente sottolinea che la Corte Costituzionale (sent. 341/2009) esclude la potestà dello Stato di dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria, che e' interamente sostenuta dalle Province autonome.

La Provincia autonoma di Bolzano lamenta anche l'illegittimità costituzionale del comma 21, secondo periodo, dell'art. 6, in quanto lesiva della propria autonomia finanziaria (e di quella della Provincia di Trento) nella parte in cui non esclude dall'obbligo di riservare allo Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguite ai sensi dell'articolo 6 anche gli enti ed organismi strumentali e le società pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale e che sono soggette alle funzioni di coordinamento e controllo della ricorrente.

La ricorrente ricorda inoltre che, anche qualora dalla disposizione statale di cui all'art. 6 fosse desumibile una norma di principio, vincolante per la legislazione provinciale, questa

non potrebbe, comunque, comprimere l'autonomia finanziaria della ricorrente attraverso un'interpretazione adeguatrice, ma soltanto attraverso il sistema di adeguamento di cui all'articolo 2 del d.lgs. 266/1992.

La ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29. Tale articolo contiene norme per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

I commi 1, 2, 2-bis e 3 si riferiscono alle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

La ricorrente sottolinea che le specifiche misure di contenimento della spesa per il personale non si caratterizzano per l'individuazione di un limite complessivo da seguire, ma agiscono direttamente su singole voci di spesa, come in particolare nei casi dei commi 2, 2-bis e 3, introducendo vincoli dettagliati e modalità specifiche di realizzazione dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale pubblico provinciale. Risultano quindi lesive dell'autonomia finanziaria ad essa riconosciuta dalle norme del Titolo VI dello Statuto speciale, dall'art. 119 Cost. e della competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti (art. 8, n. 1 Statuto speciale).

Il comma 4 riguarda gli aumenti retributivi dei contratti del personale dipendente e si riferisce genericamente alle Pubbliche Amministrazioni quali destinatarie di tale norma, senza escludere con certezza le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti riconducibili all'ordinamento provinciale.

In tal senso la ricorrente chiede che sia chiarito che nella locuzione Amministrazioni Pubbliche non siano comprese le Province autonome e i comparti di contrattazione collettiva provinciale, nonché gli enti facenti capo all'ordinamento provinciale.

La Provincia autonoma di Bolzano lamenta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, in quanto definisce le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato come principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Tale statuizione è lesiva dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla ricorrente, nella parte in cui introduce specifiche misure di dettaglio sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzione che escludono l'esercizio della potestà legislativa di adeguamento. Il limite stabilito dalla disposizione è talmente puntuale che non può costituire norma di principio, non lasciando spazio ad un autonomo recepimento da parte delle autonomie territoriali (sentt. 297/2009, 159/2008, 169/2007, 417/2005 e 390/2004).

La ricorrente giunge ad analoghe conclusioni per il comma 29, con riferimento ai vincoli imposti alle politiche di assunzione delle società pubbliche.

Ulteriore profilo di Illegittimità costituzionale è stato individuato in riferimento all'art. 14, comma 24-bis, che prevede espressamente per le Regioni a Statuto speciale, e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, una possibilità di superamento del limite imposto dall'articolo 9, comma 28 (in caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato), condizionatamente al reperimento di risorse aggiuntive acquisite attraverso apposite misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. La norma prevede, altresì, un criterio di priorità nei meccanismi di assunzione dei lavoratori a tempo determinato che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 28, citato.

A giudizio della ricorrente ciò comporta un'ingerenza significativa nella competenza legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art. 8, n. 1 dello Statuto speciale), nonché di finanza locale (Titolo VI dello Statuto speciale), dettando condizioni e limitazioni restrittive in merito all'assunzione del personale provinciale ed alla predisposizione delle relative risorse.

Altro profilo di illegittimità costituzionale è rilevato dalla ricorrente in merito all'art. 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano. Tale articolo introduce modifiche alla legge 241/1990, con riferimento alla conferenza dei servizi e prevede che il mancato raggiungimento dell'intesa tra le Amministrazioni interessate, o il semplice decorso del termine di trenta giorni, è superabile con la deliberazione del Consiglio dei Ministri che può intervenire, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori.

La disposizione in esame viola gravemente i principi di leale collaborazione e della cosiddetta "intesa forte" (come elaborato dalla Corte con le sentenze 303/2003 e 6/2004). La mera partecipazione del Presidente di una Regione o Provincia autonoma alla seduta del Consiglio dei Ministri, specie nel caso in cui si tratti di materie di competenza statutaria, non può essere considerato un valido ed adeguato strumento di raccordo. Il nuovo articolo 14-quater, nella parte in cui consente il superamento dell'intesa nelle materie statutarie di competenza delle Province autonome ed attribuisce allo Stato il potere provvedimentale, anche in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, si pone in contrasto con le competenze legislative ed amministrative della ricorrente di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, anche in combinato disposto con la norma di salvaguardia delle stesse di cui all'art. 10 della l. c. 10/2001; il principio di leale collaborazione di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con l'obbligo di prevedere forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali di cui all'art. 118 Cost.

Il comma 4 dell'art. 49 integra il comma 2-ter dell'art. 29 della l. n. 241/1990, introducendo tra le disposizioni individuate e qualificate da quest'ultimo, come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost., anche quelle concernenti la conferenza di servizi. Lo stesso art. 29 prevede che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione alle disposizioni del medesimo articolo, con l'intenzione di attirare alla propria competenza esclusiva tutta la disciplina relativa alla conferenza di servizi.

La ricorrente segnala che il combinato disposto dei commi 3, lettera b) e 4 dell'art. 49, nella parte in cui incide sui procedimenti che si attuano nelle materie riservate alla competenza provinciale ed intende demandare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il superamento di un eventuale motivato dissenso espresso dalle Amministrazioni provinciali preposte alle predette materie, comprime l'esercizio delle relative competenze statutarie in quanto qualifica come "attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della lettera m) dell'art. 117 secondo comma, Cost.", disposizioni che non sono tali nella sostanza e viola le relative competenze statutarie. Non basta qualificare una disposizione come attinente ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», quando nella sostanza non lo è (sentt. 207/2010, 447/2006 e 482/1995). Infatti, non può considerarsi «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» la circostanza che la soluzione del dissenso motivato di una regione o provincia autonoma sia rimessa alla deliberazione unilaterale del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4-bis dell'art. 49 sostituisce l'art. 19 della l. n. 241/1990, relativo alla dichiarazione d'inizio attività, prevedendo il nuovo istituto denominato segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Il comma 4-ter qualifica la disciplina sulla Scia come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ribadisce la qualificazione della disciplina predetta come livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. Il comma 4-ter statuisce altresì, che la disciplina sulla Scia sostituisce, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d. l. 78/2010, quella della DIA, recata da ogni normativa statale e regionale.

Tale disciplina si pone in contrasto con la vigente disciplina provinciale anche nelle specifiche materie di competenza statutaria di cui agli articoli 8 (in particolare con le materie di cui al n. 5 «urbanistica e piani regolatori») e 9 dello Statuto speciale. Sul punto la giurisprudenza costituzionale è esplicita.

La ricorrente, riprendendo una precedente sentenza della Corte (145/2005), afferma che la tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilità della citata legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, è priva di fondamento. Rileva infine che le disposizioni della l. cost. 3/2001 si applicano alle Province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. La ricorrente esclude quindi che le disposizioni della suddetta l. c. possano comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita alla Provincia ricorrente per effetto dello statuto di autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di adeguamento, imposto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 266/1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto, adeguamento che in ogni caso dovrebbe avvenire nelle forme e con le modalità di cui al citato art. 2.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 8 dell'11 agosto 2010 (GU n. 39/2010)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: art. 8, comma 1, nn. 8), 10),11), 14), 17) e 28), nonché tutte le altre cifre pertinenti ad immobili; art. 9, comma 1, n. 11), nonché tutte le altre cifre pertinenti ad immobili; artt. 16, 66, 67, 68, 79 e 108 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; artt. 3, 6 e 97 della Costituzione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: e-mail del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro dd. 1° giugno 2010 (all. 3), registrata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera dd. 4 giugno 2010, prot. n. 2256 (all. 4), relativa all'obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano ritiene l'e-mail oggetto del ricorso e le affermazioni in essa contenute palesemente violative delle proprie competenze legislative ed amministrative.

L'e-mail impugnata prevede che l'obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, si applica anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Province stesse.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, dopo essersi espresso nel senso della generale applicabilità della norma, sollecita i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano a fornire "i dati identificativi a) degli immobili, edifici e terreni, di proprietà degli stessi Comuni, Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e terreni, utilizzati o detenuti a qualunque titolo, dallo stesso Comune, Provincia, Regione, di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici", escludendo solo "gli immobili che il Comune utilizza o occupa (es. in locazione passiva) da proprietari privati".

La ricorrente ritiene che la questione sia riconducibile alla materia della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost) e delle «finanze delle Province autonome» (artt. 69 e ss. Statuto speciale), con notevoli riflessi, però, anche su varie altre materie di competenza provinciale.

Gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, nell'ambito del cosiddetto «patto di stabilità» tra gli enti dello Stato.

In particolare, l'art. 79, comma 3, dello Statuto speciale, ripartisce le funzioni concordate fra Stato e Province autonome in merito ai contributi provinciali per il risanamento della finanza pubblica: spetta allo Stato concordare con le Province autonome di Trento e Bolzano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo, al fine di assicurare il concorso delle Province stesse agli obiettivi di finanza pubblica, e verificarne l'adempimento fermo restando tali obiettivi; spetta, invece, alle

Province autonome di Trento e Bolzano di regolare gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai Comuni, ai propri enti ed organismi strutturali, alle aziende sanitarie, alle università non statali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.

Inoltre, la norma statutaria precisa che sono le Province autonome a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei sopra citati enti (tra i quali anche i Comuni) e ad esercitare sugli stessi il controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

L'art. 2, comma 222, accorda allo Stato il potere di imporre la conclusione di tutti i contratti di locazione, a partire dal 1° gennaio 2011, tramite l'Agenzia del Demanio, con la sanzione della nullità dei contratti altrimenti conclusi, o di verificare la congruità del canone pattuito o di valutare l'opportunità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ad avviso della ricorrente lo Stato vincola illegittimamente l'autonomia finanziaria delle Province autonome e compromette gravemente la disciplina concordata tra Stato e Province autonome nell'art. 79, comma 3, dello Statuto speciale.

A tal fine, è richiamata la sent. n. 157/2007 della Corte Cost., ove si afferma che lo Stato può prescrivere alle Regioni ed alle Province autonome criteri ed obiettivi da seguire, ma non può incidere nel dettaglio sulle scelte e sugli strumenti concreti attuati dalle Regioni e dalle Province autonome per raggiungere gli obiettivi preposti.

La Provincia autonoma di Bolzano ritiene che con il provvedimento impugnato lo Stato vorrebbe, invece, incidere in modo diretto sulla gestione degli immobili da parte della Provincia autonoma di Bolzano e dei Comuni in essa situati.

Tale impostazione è ritenuta in netto contrasto sia con la disciplina «concordata» e «rafforzata» sulla finanza provinciale di cui agli artt. 69 e ss. dello Statuto speciale, sia con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La ricorrente ritiene, inoltre, che quanto previsto dallo Stato sull'applicabilità, anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed ai Comuni in esse situati, degli obblighi e doveri di cui all'art. 2, comma 222 della legge finanziaria 2010, finirebbe con il compromettere gravemente la competenza delle Province autonome sulla gestione dei propri beni demaniali e patrimoniali, in quanto le stesse sarebbero costrette a rendere conto allo Stato in merito al loro acquisto ed al loro impiego, subendo in tal modo limitazioni, controlli e restrizioni da parte dello Stato nel campo della loro autonomia finanziaria.

Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano richiede alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, imporre al Consorzio dei Comuni ed ai Comuni della Provincia di Bolzano la comunicazione dei dati sul patrimonio di cui all'art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, e per l'effetto annullare il provvedimento e-mail del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze dd. 1° giugno 2010.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza (atto di promovimento) n. 320 del 24 giugno 2010 (GU 43/2010)

Materia: istruzione; pubblico impiego.

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

Oggetto del ricorso: art. 67, comma 8, legge della provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)).

Annotazioni: nell'ambito di un procedimento vertente tra un insegnante e l'Amministrazione provinciale in tema di formazione delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per il quadriennio 2009-2013, il giudice remittente sospetta dell'illegittimità della disposizione provinciale in epigrafe in quanto essa, nel modificare solo per l'anno 2010 le modalità di attribuzione del punteggio per la continuità didattica – vale a dire la continuità di servizio prestato nelle scuole della provincia – va ad alterare anche le graduatorie future, con ciò violando i parametri costituzionali evocati.

Premesso, in primo luogo, che il principio della continuità didattica non costituisce un vantaggio per i docenti ma una garanzia per il diritto degli alunni ad un percorso formativo organico e completo, il remittente accenna al quadro normativo statale e ricostruisce quello provinciale in tema di continuità didattica: tale principio è contenuto nelle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, di cui al d.P.R. 405/1988, e trova espressione nell'attribuzione di un bonus aggiuntivo per valorizzare la continuità di servizio a compensazione, peraltro, dello svantaggio che gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali subiscono non potendosi iscrivere in altre graduatorie provinciali.

La l.p. 5/2006 sul "Sistema educativo di istruzione formazione del Trentino" ha così previsto la predisposizione delle graduatorie per titoli a carattere quadriennale, rivedibili biennialmente, valutando i titoli secondo proprie tabelle e facendo salvi, da un alto, sia i titoli che i requisiti d'accesso validi sul territorio nazionale ma prevedendo anche, dall'altro lato, modalità di valorizzazione del fattore rappresentato dalla continuità didattica.

Lo specifico presupposto normativo su cui sono state formate le graduatorie per il quadriennio 2009/2013 è rappresentato dall'art. 92, c. 2, lett. e), l.p. 5/2006 che prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per la prestazione del servizio non inferiore a tre anni; conseguentemente il relativo d.P.P. ha stabilito l'attribuzione di quindici punti, per un massimo di due volte, per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi – e almeno sei mesi per anno – nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale.

Con l'art. 66, l.p. 2/2009 è stato previsto, invece, un aggiornamento straordinario delle graduatorie, dopo il primo anno di validità, quale provvedimento anticongiunturale volto a permettere di cominciare a insegnare a coloro che avrebbero acquisito il titolo abilitativo entro l'anno.

A tale fine la disposizione impugnata, derogando a quanto disposto dall'art. 92, c. 2, lett. e), l.p. 5/2006, ha previsto l'attribuzione di quaranta punti, per un massimo di quattro volte, per il

servizio effettivamente prestato per tre anni, attribuzione che vale per tutte le classi d'insegnamento in cui il docente è abilitato e non soltanto per la classe nella quale il servizio viene prestato.

Alla luce, dunque, di come è stato codificato il principio della continuità didattica dalle norme di attuazione dello statuto, alle quali la l.p. 5/2006 ha dato corso, l'incisiva deroga su esposta appare al remittente sospettabile di violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'efficacia retroattiva delle leggi in rapporto al limite rappresentato dal rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza nonché del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce l'elemento caratterizzante lo Stato di diritto.

Nel caso specifico il consistente mutamento del punteggio attribuito per la continuità didattica, avendone elevato l'ammontare e ridotto il periodo utile di maturazione, è divenuto parametro dominante ed oggettivamente decisivo che incide profondamente sulle graduatorie *pro futuro*, violando, dunque, l'affidamento degli iscritti nella graduatoria sulla base dei criteri vigenti in precedenza: per cui la questione appare inoltre rilevante, stante l'incidenza della norma impugnata sulla posizione in graduatoria della ricorrente.

Il remittente ravvisa, ancora, un eccesso di potere legislativo in quanto, nel quadro dell'attribuzione del punteggio dei titoli, l'assegnazione una tantum di quaranta punti per un solo triennio esprime un irrazionale apprezzamento, a detrimento dei titoli conseguiti dagli altri docenti, giustificato solo parzialmente dalla volontà di premiare la continuità della docenza: ciò secondo una logica estranea a quella che in passato il legislatore provinciale ha seguito nel prefissare il valore dei titoli, fra cui quello stesso della continuità di servizio.

Infine, il remittente ritiene la disposizione impugnata in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione poiché il bonus attribuito determina una considerevole ascesa nella posizione in graduatoria di certi docenti, in virtù di un servizio prestato anche in istituti in cui l'assunzione non è soggetta ai principi dell'evidenza pubblica; sebbene, infatti, il principio del pubblico concorso ammetta delle deroghe – numericamente contenute e delimitate a straordinarie esigenze di interesse pubblico – in Trentino l'area derogatoria risulta essere già notevolmente marcata in quanto il contratto a tempo indeterminato si consegue da tempo tramite le graduatorie, nonostante la l.p. 5/2006 contempli anche il concorso pubblico per titoli ed esami ed il corso-concorso.

Ad avviso del remittente, dunque, il bonus eleva la posizione in graduatoria di docenti che possono essere stati assunti non col parametro meritocratico e che, ai fini della potenziale immissione in ruolo, non vantano altro titolo che quello derivante dalla continuità didattica.